



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0005487 P-4.22.1

del 14/06/2018



20080191

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 - COM(2018) 296.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informativo Parlamentari e Corte di
Giustizia UE
Largo Chigi n. 19
00187 Roma
infoattive@governo.it

e, p.c. Ufficio Legislativo
Via Nomentana, 2
00161 Roma
legislativo.segr@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di relazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009.

- Codice del Consiglio: 9185/2018;
- Codice della proposta: COM (2018) 296;
- Codice Interistituzionale: 2018/0148 (COD);

Con riferimento alla nota DPE 0005405 P-4.22.1 del 12/06/2018 avente pari oggetto, si trasmette, per quanto di competenza, lo schema di relazione previsto della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i. recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il Direttore Generale
(Ing. Sergio Dondolini)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009.
☑ Codice della proposta: COM (2018) 296 final del 17/05/2018
☑ Codice interistituzionale: 2018/0148 (COD)
☑ Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premessa: finalità e contesto

La presente iniziativa fa parte del terzo pacchetto sulla mobilità "L'Europa in movimento", che mantiene gli impegni assunti con l'adozione della nuova strategia per la politica industriale del settembre 2017 e mira a completare il processo che consentirà all'Europa di cogliere fino in fondo i benefici della modernizzazione della mobilità.

In particolare, la revisione del sistema di etichettatura degli pneumatici contribuisce agli sforzi dell'UE volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico causati dal settore dei trasporti.

Questa proposta abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e, pur mantenendo gli obiettivi e i principi fondamentali del regolamento vigente, chiarisce, rafforza e amplia il suo ambito di applicazione con i seguenti principali interventi:

- a) aggiornamento del formato dell'etichetta dello pneumatico e sua revisione al fine di migliorarne la visibilità per i consumatori e adozione di requisiti relativi alla vendita via internet e a distanza nonché in altre situazioni in cui i consumatori non possono visionare in loco gli pneumatici;
- b) inserimento di informazioni sulle prestazioni degli pneumatici in caso di neve e ghiaccio;
- c) consentire la futura inclusione di informazioni, tra le quali il chilometraggio;
- d) rappresentazione dell'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale;
- e) estensione dell'obbligo di esposizione dell'etichetta agli pneumatici di classe C3;
- f) creazione di una banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione e si basa sull'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente il

ravvicinamento delle legislazioni.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto fino ad ora gli Stati membri non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi di efficienza energetica ed occorre, pertanto, un intervento a livello di Unione europea per promuovere e agevolare l'adozione di misure a livello nazionale.

È indispensabile, inoltre, garantire condizioni di parità tra i fabbricanti e i distributori in termini di informazioni fornite ai clienti sugli pneumatici in vendita in tutto il mercato interno dell'Unione europea. Per questo motivo è necessario che esistano norme giuridicamente vincolanti a livello di Unione europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le modifiche apportate al quadro legislativo vigente non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati e renderanno tale quadro più chiaro e più facile da adottare.

1. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto l'obiettivo principale è il miglioramento della consapevolezza degli acquirenti di pneumatici in merito alle caratteristiche di tali prodotti.

1. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Fatte salve alcune criticità che devono essere risolte a livello negoziale per garantire la competitività dell'industria di settore, le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

1. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Ai fini negoziali sarà necessario approfondire le innovazioni introdotte in merito ai criteri di classificazione dell'etichettatura ed alle modalità di rappresentazione delle informazioni per il consumatore.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento non ha impatto finanziario per la pubblica amministrazione.

1. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale in quanto la materia è già contemplata dal regolamento (CE) n. 1222/2009 attualmente in vigore.

1. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà/non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

1. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dalla proposta di regolamento non si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione rispetto a quelli che, per le competenze in essere, sono già in capo ad essa. Rimane, tuttavia, la criticità di acquisire maggiori risorse, umane e strumentali, per adempiere compiutamente agli oneri di implementazione, in particolare per ciò che concerne la sorveglianza del mercato.

1. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti sui cittadini saranno positivi per ciò che concerne il miglioramento delle loro scelte di acquisto e quindi, conseguentemente, anche le prestazioni dei veicoli stradali in tema di ambiente e sicurezza.

Le innovazioni potranno implicare eventuali nuovi oneri per le imprese in merito agli investimenti necessari per l'aggiornamento della produzione e distribuzione degli pneumatici ma che potrebbero anche tradursi in un miglioramento della competitività del comparto.

Altro
